


**Centro Sociale
e Culturale
San Gemini**



c.socialsangemini@gmail.com

TEL 3395627833

Via SANGIOVANNI 3 05029 SANGEMINI TR

**STATUTO DEL
CENTRO SOCIALE
E CULTURALE
SAN GEMINI**

**Anno di approvazione
2016**

Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SPECIFICAZIONI

E' costituita ai sensi degli artt. 36 e segg. del C.C. l'Associazione "**Centro Sociale e Culturale San Gemini**"; L'ASSOCIAZIONE, senza scopo di lucro, opera ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sulle Attività di Promozione Sociale ed è aderente ad ANCeSCAO.

La suddetta affiliazione comporta –obbligatoriamente- l'adozione della tessera nazionale ANCeSCAO; essa dà diritto al Socio dell'Associazione di partecipare alle attività di tutti i Centri Sociali affiliati, ad eccezione di quelle attività riservate esclusivamente ai Soci del singolo Centro per le quali il Centro stesso offre particolari vantaggi economici con fondi desunti dal proprio bilancio.

Art. 2 - SEDE e DURATA

L'Associazione ha sede in San Gemini
Via San Giovanni 3/5 (già Via delle Mura)

L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 – FINALITÀ

L'Associazione non ha finalità di lucro, persegue finalità di utilità e solidarietà sociale a favore di associati o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; opera nel campo sociale, ricreativo e culturale con iniziative tese alla socializzazione dei propri iscritti e altre attività di carattere culturale non esclusivamente rivolte alle persone anziane ma aperte ai giovani delle Scuole e ad altre fasce di età.

Art. 4 - ATTIVITÀ PRINCIPALI

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione si propone di:

- predisporre e gestire strutture con spazi e ambienti idonei allo svolgimento d'attività e servizi compatibili con gli scopi sociali;
- promuovere il proficuo impiego del tempo libero dei propri associati attraverso iniziative di natura sociale, culturale e ricreativa per dare ad anziani, giovani e a tutta la popolazione momenti d'impegno sociale e civile nel contesto della cittadinanza attiva;

- sostenere persone associate e non, in condizioni d'indigenza nei limiti delle proprie risorse finanziarie;
- favorire lo svolgimento della vita associativa per reciproci scambi di idee e conoscenze attraverso incontri, conferenze e iniziative di varia natura con le giovani generazioni, le altre Associazioni, le forze politico-sociali del territorio;
- promuovere in occasione di uscite o altre iniziative del centro un'opera intensa di divulgazione culturale;
- programmare e possibilmente gestire servizi pubblici o parte di loro, in convenzione e accordo con le istituzioni locali, per decentrarli e migliorare la qualità della vita della comunità locale;
- svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono essenziali per il raggiungimento dei fini che l'associazione si propone.
- In particolare, aderendo all'Associazione Nazionale Centri Sociali Anziani, Comitati Anziani e Orti - riconosciuta dal Ministro dell'Interno quale ente con finalità assistenziali - per i propri associati, potrà allestire, nelle sedi in cui vengono svolte le attività istituzionali, spazi dove effettuare la somministrazione di alimenti e bevande.
- Parimenti l'associazione potrà organizzare, sempre per i propri associati e per tutte le persone che vogliono partecipare, viaggi e soggiorni turistici come momento di socializzazione, di miglioramento della salute e di sviluppo culturale.
- Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvarrà, prevalentemente, delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri Soci. Potrà, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati o rivolgendosi a cooperative o società aventi titolo legale ad eseguire i lavori richiesti.
- Per le eventuali attività svolte in convenzione con enti pubblici, l'Associazione assicura i Soci che prestano la propria attività in forma volontaria, libera e gratuita, contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 5 - SOCI

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

ART. 6 - MODALITA' DI ADESIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo o in altra forma prevista di anno in anno, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere accompagnata da iscrizione dell'esercente la potestà che garantirà il voto attivo e passivo del minore sino al compimento del suo 18° anno di età.

A persone che si sono distinte per particolari meriti è possibile attribuire la qualifica di "socio onorario", che risponde comunque al principio di uguaglianza di tutti i soci, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri.

All'atto della richiesta, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà rilasciata la tessera sociale ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.

Art. 7 - DIRITTI DEI SOCI

I Soci e partecipanti hanno diritto di partecipazione alle attività e alle strutture del Centro Sociale, di informazione e di controllo, come stabilito dalle Leggi e dallo Statuto. Ogni socio di maggiore d'età, inoltre, ha diritto di voto per l'approvazione e la modificazione dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

I Soci in regola con il pagamento della quota tessera hanno inoltre diritto a sconti o agevolazioni diverse in tutte le attività organizzate dal Centro.

Art. 8 - DOVERI DEI SOCI

I Soci sono tenuti:

- all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo stabilita in funzione dei programmi di attività.

La quota associativa non è in nessun caso restituibile, è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 9 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO - SANZIONI

La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte.

Le dimissioni da Socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo, con contestuale restituzione della tessera sociale; esse hanno effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.

Tutti i soci, ai sensi del precedente articolo 8, sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni, e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi preposti.

In caso di comportamento difforme, che arrechi pregiudizio e danno all'Associazione, il Consiglio Direttivo, acquisito il parere favorevole del Collegio dei Probi viri, dovrà intervenire e deliberare le seguenti sanzioni motivate, disciplinate in apposito regolamento: **richiamo, diffida, esclusione dall'Associazione.**

Le modalità di applicazione delle suddette sanzioni sono specificate nel Regolamento accluso al presente Statuto.

Art. 10 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima.

Art. 11 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto al Comune di San Gemini.

Art. 12 - RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- quote associative annuali e contributi dei Soci;
- contributi di privati e imprese;
- contributi per il sostentamento delle spese del centro di associazioni e/o privati che svolgano attività all'interno del Centro per i Soci;
- eventuali eredità, donazioni e legati;

- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- eventuali contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi ai Soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali dei Soci e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i Soci né durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

Art. 13 - RENDICONTO ANNUALE

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il **bilancio o rendiconto economico e finanziario consuntivo** deve evidenziare separatamente i proventi e le spese delle attività istituzionali di quelle complementari nonché quelli delle raccolte occasionali e dei contributi pervenuti per attività convenzionate svolte nel Centro nella propria o in altre sedi. Tale bilancio sarà depositato nella sede sociale almeno 7 giorni per permettere ai Soci di prenderne visione prima della riunione.

I Soci riuniti in Assemblea Ordinaria approvano il bilancio o rendiconto economico e finanziario consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Il **bilancio sia consuntivo che preventivo** deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del consuntivo stesso. Esso deve essere depositato presso la sede sociale e proposto all'assemblea dei Soci per la sua approvazione, anche con la possibilità di modifiche ed integrazioni, entro e non oltre il mese di Aprile.

Per garantire la massima trasparenza e regolarità dei conti il bilancio stesso può essere sottoposto al vaglio di un professionista avente titolo al di fuori del Centro Sociale che ne attesterà la congruità e correttezza.

Art. 14 - UTILIO AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo della gestione dell'anno in corso a favore di attività istituzionali statutariamente previste conservando in ogni caso un fondo di riserva che permetta l'effettuazione di anticipazioni o di altri pagamenti in attività importanti del centro.

Art. 15 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'associazione sono:

1. Assemblea dei Soci
2. Consiglio Direttivo
3. Presidente
4. Vice Presidente
5. Tesoriere addetto agli acquisti ed ai pagamenti
6. Collegio dei Probi Viri
7. Consulta

Art. 16 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. E' il massimo organo deliberativo dell'Associazione.

E' convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio o rendiconto economico e finanziario consuntivo e, in via straordinaria, di norma, per le modifiche statutarie e/o per lo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria per questioni che siano ritenute dal Presidente di particolare rilevanza o quando sia richiesta dalla maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo con motivazione scritta o da almeno il 10% dei Soci non facenti parte di nessun organismo in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Sia l'assemblea ordinaria che quella straordinaria, in prima convocazione è valida se presente almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto, in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

Per l'assemblea straordinaria di scioglimento è richiesta la presenza di almeno un quarto dei Soci aventi diritto di voto, sia in prima che in seconda convocazione e la deliberazione di scioglimento è assunta col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, non sono ammesse deleghe ed hanno diritto di voto i Soci maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa annuale.

La **convocazione è effettuata** dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da affiggersi all'albo della Sede dell'Associazione o da portare a conoscenza dei Soci con altre forme di pubblicità (quali, ad es. comunicazione scritta con posta ordinaria, o a mezzo di posta elettronica o manualmente tramite consegna ai responsabili dei corsi ai quali i Soci sono iscritti) almeno sette giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Qualora non venisse approvato il bilancio consuntivo dell'anno precedente o preventivo per l'anno seguente il Presidente e l'intero Consiglio Direttivo devono dimettersi e il membro del Consiglio direttivo uscente più anziano in età deve convocare nuove elezioni nel termine di giorni 30 a partire dal giorno della stessa Assemblea.

Art. 17 - I COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
- approva il bilancio preventivo e il bilancio o rendiconto economico e finanziario consuntivo;
- approva i regolamenti interni o ratifica eventuali modifiche agli stessi regolamenti apportate dal Consiglio Direttivo;
- effettua proposte per le attività istituzionali, complementari e commerciali;
- delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione;
- previa determinazione del numero dei componenti indice le elezioni per eleggere il Consiglio Direttivo;

- indice le elezioni per l'elezione del Collegio dei Probi Viri;
- Ogni Socio, in maggiore età, ha diritto ad un voto, nel rispetto del principio del singolo di cui all'art. 2532 C.C. I voti sono espressi, di norma, con voto palese. Non sono ammesse deleghe.
- All'apertura d'ogni seduta l'Assemblea elegge un Presidente e un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale. Nelle Assemblee in cui sia previsto anche il voto segreto si dovrà nominare un collegio di scrutatori o persone addette al costituendo Seggio elettorale.

Art. 18 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 7 (sette) ed un massimo di 15 (quindici) eletti fra i propri Soci. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale.

I Componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 19 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Assemblea dei Soci indice le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo da svolgersi a partire dal giorno dell'Assemblea stessa ed eventualmente il giorno successivo.

Il Consiglio Direttivo viene eletto a scrutinio segreto da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota annuale dell'anno precedente e di quella dell'anno in cui si svolgono le elezioni o da nuovi iscritti entro il 15 febbraio dello stesso anno delle elezioni.

Tutti i Soci in regola con il pagamento della quota annuale e di quella dell'anno in cui si svolgono le elezioni possono essere eletti nel Consiglio Direttivo.

Al fine di agevolare l'espressione di voto dei Soci possono essere presentate liste di riferimento di coloro che abbiano espressamente dichiarato la propria volontà di far parte dello stesso Consiglio Direttivo in numero almeno pari o superiore, al massimo doppio, a quello dei candidati da eleggere.

Le modalità specifiche di votazione e di elezione del Consiglio Direttivo sono fissate nel Regolamento Interno che è accluso al presente statuto e che ne diviene quindi parte integrante.

Art. 20 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato di norma telefonicamente almeno due giorni prima o a mezzo lettera o fax da spedirsi con congruo anticipo prima dell'adunanza, dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo stesso, ovvero almeno il 10% dei Soci.

Art. 21 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge nel suo seno il Presidente.

Successivamente su proposta del Presidente o di membri dello stesso Direttivo possono essere designate le seguenti cariche:

- uno o più Vicepresidenti (se più Vicepresidenti, uno deve essere Vicario del Presidente);
- un responsabile degli acquisti deliberati dal Consiglio Direttivo e, insieme allo stesso Presidente, della situazione economica e delle diverse operazioni contabili;
- uno o più segretari con diverse funzioni e responsabilità;
- i Responsabili delle eventuali commissioni di lavoro
- Possono inoltre essere designati anche successivamente, ove se ne ravvisi la necessità, i membri facenti parte dell'Ufficio di Presidenza con compiti puramente organizzativi e i membri della Consulta di esperti anche con persone non iscritte al Centro Sociale.
- Gli incarichi assegnati sono cumulabili.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione, nell'ambito delle linee generali fissate dall'Assemblea.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
- predisporre gli eventuali Regolamenti interni;

- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l'attività sociale;
- deliberare il recesso e l'esclusione dei Soci;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- elaborare il bilancio preventivo che può contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate, per attività istituzionali, complementari e commerciali, relative all'esercizio annuale successivo;
- elabora il bilancio o rendiconto economico e finanziario consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e d'entrata, suddivise tra le attività istituzionali, complementari e commerciali, relative all'anno precedente nonché le previsioni di spesa e di entrate per l'anno successivo con l'indicazione di massima delle iniziative o manifestazioni da realizzare;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai Soci per le spese effettivamente sostenute per l'Associazione;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.
- In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti nell'elezione per il rinnovo del Direttivo o riferendosi ad altri organismi già costituiti quali il Collegio dei Probi Viri o la stessa Consulta.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità per esaurimento delle persone che abbiano ottenuto voti e che non siano risultate elette nella votazione del Direttivo e per indisponibilità di altri membri dei diversi organismi, il Consiglio Direttivo non procederà di norma a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà di eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

In via eccezionale e quando ciò sia ritenuto necessario per il corretto funzionamento del Centro Sociale dalla totalità dei membri del Consiglio Direttivo potranno essere chiamati al reintegro dei membri mancanti altre persone ritenute competenti nei diversi incarichi da ricoprire.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

Se viene meno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, il Presidente o il vice Presidente o il più anziano tra coloro che sono rimasti in carica debbono convocare entro 30 giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda per intero alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

.Art. 22 - PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti convoca e presiede il Consiglio Direttivo, convoca l'Assemblea dei Soci, sottoscrive gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione. Apre e chiude conti correnti bancari e postali, procede agli incassi da terzi e autorizza i pagamenti.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni del Presidente, spetta al Vice Presidente o, in sua vece, al membro più anziano in età convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Qualora per motivi diversi non fosse possibile eleggere un nuovo presidente in seno ai membri del Direttivo rimasti in carica dovrà essere convocata una nuova assemblea generale per l'elezione del Consiglio Direttivo nella sua totalità.

ART.23 – COMPITI E FUNZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente deve:

- a) Convocare e presiedere il Consiglio Direttivo
- b) Convocare l'assemblea ordinaria e quella straordinaria dei soci.
- c) Controllare che tutti gli atti o forme di pubblicità di valenza esterna ed interna dell'associazione siano conformi alle decisioni adottate.
- d) Coordinare le varie attività dell'Associazione
- e) Proporre incarichi specifici o responsabilità diverse nell'ambito dei componenti il Consiglio direttivo
- f) Impostare e seguire costantemente il lavoro di tali incaricati e dei gruppi di lavoro costituiti.
- g) Seguire direttamente o tramite il responsabile designato la situazione economica dell'associazione.
- h) Aprire e chiudere conti correnti bancari o postali ed avere un costante controllo delle somme in essi versate e dei prelievi avvenuti.

- i) Procedere agli incassi da terzi per eventuali erogazioni liberali o altro e autorizzare i pagamenti.
- j) Autorizzare in casi di necessità ed urgenza piccoli scostamenti di risorse rispetto al budget previsto per manifestazioni o attività dell'associazione.
- k) Curare la corrispondenza dell'Associazione indirizzando la posta ai membri del direttivo interessati
- l) Autorizzare rimborsi spese ai membri del direttivo o a soci che abbiano impiegato risorse proprie per l'espletamento della propria funzione
- m) Autorizzare eventuali spese di rappresentanza dell'associazione ove le risorse complessive lo consentano.
- n) Proporre al direttivo provvidenze o attenzioni particolari per soci particolarmente indigenti.
- o) Delegare in caso di sua assenza o impedimento o quando lo ritenga opportuno per le competenze espresse dai membri del Consiglio Direttivo al vice presidente o ad altri membri del Consiglio Direttivo particolari questioni o rappresentanze normalmente di sua spettanza.
- p) Fare proposte al Consiglio Direttivo per l'inserimento di membri nella Consulta di cui al successivo art. 28.
- q) Convocare ove necessario l'Ufficio di Presidenza di cui al successivo art. 29.

ART. 24 IL VICE PRESIDENTE

Il Vice presidente sostituisce il presidente in tutte le sue funzioni in caso di sua assenza o impedimento o quando espressamente delegato dallo stesso presidente. Nel caso di dimissioni del Presidente deve convocare entro 30 giorni il Direttivo per l'elezione del nuovo presidente. Ove tale elezione non fosse possibile per qualsiasi motivo deve convocare l'Assemblea Generale dei Soci per l'elezione per intero di un nuovo consiglio direttivo.

Art. 25 - SEGRETARIO

Il Segretario, su disposizione del Presidente, provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Altre mansioni sono legate alla pubblicizzazione di iniziative tramite mezzi informatici, alla cura dell'archivio dei documenti ed alla loro reperibilità nonché alla redazione di un inventario dei beni e della situazione patrimoniale dell'Associazione.

Art. 26 – TESORIERE ADDETTO
AGLI ACQUISTI ED AI
PAGAMENTI

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, è incaricato degli acquisti e dei pagamenti che l'Associazione è tenuta a fare per le attività ordinarie e straordinarie che sono organizzate, su mandato del Presidente o del Consiglio Direttivo.

Di concerto con il Presidente cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione e predispone i Bilanci o i vari rendiconti delle diverse attività per l'approvazione del Consiglio Direttivo e successivamente dell'Assemblea dei Soci, in base all'articolo 13 del presente Statuto.

Art. 27 - COLLEGIO DEI PROBI VIRI

Il Collegio dei Probi Viri è composto di tre membri effettivi e due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico dei membri effettivi.

I membri sono eletti dall'Assemblea dei Soci al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo e di norma sono designati tra i primi dei non eletti nel consiglio direttivo. Possono comunque essere integrati, a giudizio del Consiglio Direttivo, da altri soci di provata e riconosciuta integrità morale.

Il Collegio dei Probi Viri si occupa delle questioni inerenti le sanzioni dei soci e dei membri del Consiglio Direttivo di cui ai precedenti articoli del presente Statuto.

I membri del Collegio dei Probi Viri possono presentare essi stessi questioni sulla regolarità delle procedure attuate ove si rilevino presunte irregolarità e/o non osservanza delle norme del presente Statuto. Le osservazioni o i rilievi del Collegio dei Probi Viri verranno sottoposte al vaglio del consiglio Direttivo o in casi eccezionali alla stessa assemblea dei Soci.

Dura in carica tre anni, ed i suoi membri sono rieleggibili.

I membri del Collegio dei Probi Viri possono essere invitati senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 28- CONSULTA

E' data facoltà al Consiglio Direttivo di istituire un organismo di consultazione permanente del quale facciano parte esperti o persone ritenute competenti in diversi ambiti ai quali sia possibile riferirsi per consulenze o suggerimenti nelle diverse attività del Centro.

Gli appartenenti a tale consulta possono essere designati anche al di fuori dei Soci del Centro Sociale su proposta del Presidente o di singoli membri del Direttivo.

Le decisioni in merito alla formazione della Consulta o del numero dei membri della stessa sono di competenza esclusiva del Consiglio Direttivo.

ART.29 – UFFICIO DI PRESIDENZA

E' data facoltà al Presidente di istituire un ufficio di presidenza con compiti meramente organizzativi e con compiti legati ad una singola e specifica attività decisa dal Consiglio Direttivo. Di tale organismo sono chiamati a far parte membri del Consiglio Direttivo a prescindere dal ruolo ricoperto o dalle mansioni svolte e altri soci o membri della Consulta ritenuti necessari per l'effettuazione dell'attività programmata.

Art. 29 - GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte la cariche elettive sono gratuite. Possono soltanto essere previste forme di rimborso spese ove, per attività del Centro, i Soci abbiano anticipato fondi o materiali propri o siano stati tenuti a spostamenti diversi.

Le forme di rimborso saranno parametrize con indennità chilometriche previste dall'Acì in caso di spostamenti o dietro presentazione di scontrini o fatture, o, in modo forfettario, quando non sia possibile altro elemento di valutazione ad insindacabile giudizio del Presidente o del tesoriere addetto agli acquisti ed ai pagamenti.

ART. 30 – PUBBLICITA' E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio dei Probi Viri, se eletto, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Art. 31 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente articolo 16.

La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curino la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 11.

Art. 32 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia.

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

IL NUOVO STATUTO

**E' stato approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del Centro Sociale di San Gemini
il 5 marzo 2016**